



**inpdap**

DIREZIONE CENTRALE  
TRATTAMENTI PENSIONISTICI  
UFF. 1 NORMATIVA

istituto nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

Roma, 15/01/2002

Alla Segreteria degli Organi  
Collegiali

SEDE

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici  
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

**INFORMATIVA N. 4**

OGGETTO: incarico di Direttore Generale di AA.SS.LL. e di Amministrazioni  
Pubbliche - disciplina previdenziale.

In considerazione delle numerose perplessità manifestate da talune Amministrazioni iscritte a questo Istituto, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina previdenziale relativa all'incarico di Direttore Generale.

## **DIRETTORI GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

La posizione dei Direttori Generali di Amministrazioni Pubbliche appare, da un punto di vista previdenziale, abbastanza complessa; ne deriva una casistica molto articolata e di difficile catalogazione per la quale occorre innanzitutto chiarire la natura giuridica dell'istituendo rapporto di lavoro. E' necessario, pertanto, acquisire, caso per caso, il contratto e cioè la fonte costitutiva del rapporto di lavoro nonché lo Statuto dell'Ente dal quale si possa dedurre se il Direttore Generale sia organo dell'Amministrazione conferente l'incarico e stabilire, di conseguenza, la natura subordinata ovvero autonoma di quell'incarico. Individuata la natura giuridica del rapporto di lavoro si può delineare la seguente casistica :

### **1. RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO**

#### **a) *dipendente collocato in aspettativa senza assegni***

Nell'ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia *senza assegni*, non c'è obbligo di versamento contributivo da parte dell'ente di provenienza del dipendente e di conseguenza non sarà possibile valutare, ai fini del trattamento di quiescenza, il relativo periodo, neanche mediante riscatto. Qualora nel corso dell'incarico intervenisse la cessazione dal servizio, la retribuzione da prendere in riferimento per un eventuale calcolo del trattamento di quiescenza dovrà essere quella che l'incaricato percepiva all'atto del collocamento in aspettativa (giòva precisare che, se il collocamento in aspettativa avviene nel corso della vigenza di un contratto che non ha ancora esplicato interamente i propri effetti, l'interessato non avrà diritto alla tranche contrattuale la cui decorrenza cade durante il periodo di aspettativa ma soltanto a quella la cui decorrenza è successiva alla data del collocamento a riposo del dipendente).

#### **b) *dipendente collocato in aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza***

Nell'ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il versamento contributivo dovrà essere effettuato (dall'amministrazione di appartenenza) sulla retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'ente, se fosse rimasto in servizio.

### **2. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

#### **a) *dipendente collocato in aspettativa senza assegni***

In questa ipotesi, qualora l'ente conferente l'incarico sia iscritto previdenzialmente ad una delle casse gestite da questo Istituto, sussisterà l'obbligo d'iscrizione all'Inpdap. Il versamento contributivo dovrà essere effettuato (dall'amministrazione conferente l'incarico) sulla retribuzione effettivamente corrisposta.

L'eventuale trattamento di quiescenza sarà calcolato con la limitazione prevista dall'art.29 della legge 153/81 (media ponderata) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e non anche alla CTPS.

**b) dipendente collocato in aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza**

Nell'ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si avrà una doppia contribuzione articolata nel seguente modo:

- l'amministrazione di appartenenza verserà i contributi sulla retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'ente, se fosse rimasto in servizio.
- l'ente conferente l'incarico effettuerà il versamento contributivo sull'effettivo corrisposto.

In tale fattispecie, quindi, si verifica una simultaneità fra i due servizi.

Pertanto, qualora intervenisse la contemporanea cessazione dal servizio di ruolo e dall'incarico, in base alle norme che regolano i diversi regimi previdenziali, si può delineare la seguente casistica:

1. dipendente proveniente da un ente iscritto alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG che viene nominato Direttore Generale presso un altro ente che ha la medesima iscrizione.

In tale ipotesi, la determinazione della quota A di pensione, prevista dall'art.13 lettera a) del D.lgvo 503/92, sarà calcolata sulla retribuzione percepita in qualità di Direttore Generale, con la limitazione prevista dall'art. 29 della legge 153/81 (media ponderata) qualora la durata dell'incarico sia stata inferiore al quinquennio.

La quota B di pensione, prevista dall'art.13 lettera b) del D.lgvo 503/92, sarà determinata sulle retribuzioni effettivamente percepite nel periodo di riferimento.

Per il periodo simultaneo, spetta, invece, una quota aggiuntiva di pensione, ai sensi degli artt.1 e 3 della legge 965/65, determinata sulla retribuzione di importo inferiore, cioè, quella che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'ente se fosse rimasto in servizio, e corrispondente all'importo dei contributi versati, e calcolata con le modalità previste dalla Tab. A della legge 379/1955.

2. dipendente proveniente da un ente iscritto alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG che viene nominato Direttore Generale presso un'amministrazione statale.

In questo caso si liquida sulla retribuzione maggiore ma osservando quanto disposto dall'art.118 del D.P.R. 1092/73 (il nuovo rapporto di lavoro deve durare almeno un anno).

3. dipendente proveniente da un'amministrazione statale che viene nominato Direttore Generale presso un ente iscritto alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG.

Anche in questo caso si liquiderà sulla retribuzione maggiore.

**c) dipendente nominato Direttore Generale ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 127/97**

In questo caso, il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4 dell'art.6 della legge 127/97. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

In questa fattispecie, qualora l'ente conferente l'incarico sia iscritto previdenzialmente ad una delle casse gestite da questo Istituto, sussisterà l'obbligo d'iscrizione all'Inpdap.

Il versamento contributivo dovrà essere effettuato (dall'amministrazione conferente l'incarico) sulla retribuzione effettivamente percepita.

Il trattamento di quiescenza sarà calcolato con la limitazione prevista dall'art.29 della legge 153/81 (media ponderata) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e non anche alla CTPS.

## **DIRETTORI GENERALI DELLE AA.SS.LL.**

### **Art.3 bis, comma 11, decreto legislativo 229/99 (decreto Bindi)**

Con Informativa n.2 del 5/1/2000, questo Istituto ha fornito i primi necessari chiarimenti in merito al disposto normativo di cui all'art.3 bis, comma 11, del decreto legislativo 229/99. In questa sede appare opportuno evidenziare che quanto disposto dal suddetto articolo si applica anche agli incarichi in corso all'atto dell'entrata in vigore del decreto Bindi (31/7/1999).

Si precisa, inoltre, che, qualora l'incarico di Direttore Generale, Amministrativo o Sanitario, sia conferito ad un iscritto alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG non si applicherà, al calcolo di un eventuale trattamento di quiescenza, la limitazione prevista dall'art.29 della legge 153/81.

Infatti, per dette figure professionali l'obbligo iscrivito a questo Istituto non deriva dall'instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro, ma dalla continuazione di quello precedentemente esistente (che non si esaurisce col collocamento del dipendente in aspettativa), per il quale già sussisteva l'obbligo di iscrizione.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

Dr. Gala

